

**DELIBERAZIONE 27 MAGGIO 2021**  
**223/2021/R/COM**

**MODALITÀ DI TRASMISSIONE DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE  
AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO GESTITO DA ACQUIRENTE UNICO S.P.A., DEI  
DATI NECESSARI AL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEI BONUS SOCIALI  
ELETTRICO, GAS E IDRICO PER DISAGIO ECONOMICO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1159<sup>a</sup> *bis* riunione del 27 maggio 2021

**VISTI:**

- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (di seguito: regolamento 679/2016);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05), in particolare l'articolo 1, comma 375;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08), in particolare l'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010 n. 129 (di seguito: decreto-legge n. 105/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93/2011;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di seguito: legge 221/2015);
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito: dPCM 159/13);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: dPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016 (di seguito: decreto 29 dicembre 2016);
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, 31 dicembre 2019, n. 197, di approvazione del [vigente] modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale" (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell'Autorità del 3 dicembre 2019, 499/2019/R/COM (di seguito: deliberazione 499/2019/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità del 28 gennaio 2020, 14/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 14/2020/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità del 10 novembre 2020, 455/2020/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità del 17 novembre 2020, 472/2020/A (di seguito: deliberazione 472/2020/A);
- la deliberazione dell'Autorità del 9 dicembre 2020, 523/2020/A;
- la deliberazione dell'Autorità del 22 dicembre 2020, 585/2020/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità del 23 febbraio 2021, 63/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 63/2021/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità del 18 maggio 2021, 200/2021/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 9 giugno 2020, 204/2020/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 204/2020/R/COM);
- il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (di seguito: Ministero del Lavoro) reso all'Istituto Nazionale di Previdenza sociale in data 11 febbraio 2016 (di seguito: parere 11 febbraio 2016);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: il Garante) 20 giugno 2019, n. 131 (di seguito: parere 131/2019);
- il parere del Garante del 17 dicembre 2020, n. 279 (di seguito: parere 279/2020);
- acquisito il parere del Responsabile della protezione dei dati.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica, del gas naturale e, a seguito dell’articolo 21, commi 13 e 19 del decreto-legge 201/11, anche del servizio idrico integrato, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- il decreto-legge 105/10, a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione, istituisce il Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale (di seguito: SII), *“basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi degli utenti”*;
- in particolare, l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 105/10 individua, quali finalità del SII, quelle di *“sostenere la competitività e [...] incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale”*;
- il medesimo decreto individua il soggetto gestore del SII nella società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Gestore del SII o Acquirente unico), società pubblica istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 79/99, con la originaria *“funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati”*, alla quale il legislatore ha progressivamente attribuito nuove funzioni, anche prettamente di natura amministrativa, a beneficio del corretto ed efficace funzionamento dei mercati energetici (si pensi, alla gestione delle procedure per l’individuazione degli esercenti di alcuni dei c.d. servizi di ultima istanza);
- con riferimento al SII, il menzionato articolo 1-bis, del decreto-legge 105/10 attribuisce tra l’altro all’Autorità il compito di definire *“i criteri generali per il funzionamento del Sistema”* e *“[l]e modalità di gestione dei flussi informativi”*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il DM 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375, della legge 266/05, ha adottato misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus elettrico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico e sociale anche alle forniture di gas naturale, incluse quelle condominiali, ed ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico (di seguito: bonus gas);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e, successivamente, il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 109/98, lo strumento per individuare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al bonus elettrico e al bonus gas;

- la legge 221/2015 e il dPCM 13 ottobre 2016 hanno dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale (di seguito: bonus idrico);
- il DM 29 dicembre 2016 ha disposto che, a partire dall'anno 2020 e con cadenza triennale, l'Autorità aggiorna il valore soglia dell'ISEE di accesso ai bonus sociali regolati dalla stessa Autorità sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;
- l'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali per disagio economico, prevedendo, tra l'altro, al comma 5, che:
  - (i) a decorrere dall'1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 266/05, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 221/15, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
  - (ii) l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni a tal fine utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al SII gestito dall' Acquirente unico;
  - (iii) l'Autorità definisca con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A.;
- le nuove disposizioni legislative comportano un trasferimento della competenza in merito all'individuazione dei soggetti aventi diritto al bonus sociale (quindi delle attribuzioni dei poteri a decidere in merito all'erogazione dell'agevolazione), dai Comuni, che si esprimevano sull'istanza presentata dai soggetti interessati, al Gestore del SII, che agirà d'ufficio sulla base dei dati trasmessi dall'INPS;
- l'obiettivo generale di carattere sociale, sotteso al passaggio dall'attuale meccanismo di riconoscimento a domanda ad un meccanismo di riconoscimento automatico, consiste nel colmare il divario tra i potenziali beneficiari e i percettori effettivi dei bonus sociali, assicurando tale forma di agevolazione alla più ampia platea dei soggetti aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita domanda di ammissione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 14/2020/R/COM, l'Autorità ha avviato il procedimento per l'attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dall'articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge 124/19;
- con il documento per la consultazione 204/2020/R/COM, ha presentato i propri orientamenti in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali, con

- particolare riferimento a quanto indicato alla regolazione attuativa di tale regime, di cui al numero (iii) del precedente gruppo di considerati;
- inoltre, in seguito agli approfondimenti istruttori condotti con l'INPS e il Gestore del SII, con riferimento alla disciplina del flusso informativo (tra INPS e il Gestore del SII) funzionale al suddetto regime, di cui al numero (ii) del precedente gruppo di considerati, l'Autorità, con nota del 6 novembre 2020, ha trasmesso al Garante, al fine di acquisire il relativo parere, uno schema di delibera recante *“Modalità di trasmissione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) alla società Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato (SII) dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali per disagio economico”* (di seguito: schema di delibera), unitamente ad alcuni allegati tecnici;
  - a quest'ultimo riguardo, col parere 279/2020, il Garante ha espresso alcune osservazioni afferenti ai seguenti quattro profili:
    - 1) l'individuazione del titolare del trattamento;
    - 2) la minimizzazione ed esattezza dei dati;
    - 3) la trasparenza del trattamento e
    - 4) le misure di sicurezza;
  - con riferimento all'individuazione del titolare del trattamento – profilo *sub* (1) – il Garante non ha condiviso una prima interpretazione fornita da quest'Autorità nello schema di delibera, in quanto *“non in linea con la normativa di settore, in materia di ISEE e prestazioni sociali agevolate, che individua l'ente erogatore nel soggetto che determina le modalità di erogazione della prestazione sociale agevolata [assumendo egli] conseguentemente, la qualifica di titolare del trattamento, anche con riferimento alla correlativa attività di controllo”*; nel caso in esame, infatti, ad avviso del Garante, *“le finalità e i mezzi del trattamento [sarebbero] individuati dall'[Autorità] che stabilisce le modalità di erogazione del bonus, mentre Acquirente Unico S.p.A., in quest'ottica, in quanto Gestore del SII, [assumerebbe] piuttosto le vesti del responsabile del trattamento [...]”*; diversamente, infatti, *“si dovrebbe ritenere che lo schema di delibera in esame possa attribuire a tale società il potere di adottare decisioni autonome circa il trattamento di dati personali e di esercitare funzioni di controllo sulla spettanza del bonus ai beneficiari [...], in contrasto con quanto stabilito, a livello sistematico, dal citato quadro normativo di settore relativo alle prestazioni sociali legate all'ISEE”*;
  - in conseguenza di quanto sopra, quindi, il Garante ha invitato l'Autorità a rivedere lo schema di delibera, prevedendo che *“...anche in coerenza con la disciplina in materia di ISEE e di prestazioni sociali agevolate (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e DM 16 dicembre 2014 n. 206), il titolare del trattamento effettuato ai fini dell'erogazione dei bonus sociali di cui all'art. 57-bis, comma 5, del d.l. 124/2019 sia individuato nell'[Autorità], in quanto soggetto competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata (ente erogatore), che si avvarrà del Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.a.) quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento”*;

- con riferimento, invece, alla minimizzazione ed esattezza dei dati – *sub* (2), il Garante ha richiesto che siano adottate “*misure in grado di assicurare l’individuazione certa delle utenze agevolabili in caso di spettanza dei bonus sociali, mediante l’utilizzo di dati esatti già in sede di acquisizione della presentazione della DSU da parte degli interessati [...] e, nelle more delle necessarie modifiche, sia comunque prevista la trasmissione dall’INPS al SII delle sole tipologie di dati personali strettamente indispensabili ai fini dell’erogazione del bonus, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c) e d), e 25 del Regolamento*”; in particolare, il Garante ha ritenuto eccessive, rispetto alle esigenze sopra indicate, alcune delle informazioni contenute nello schema di delibera trasmesso dall’Autorità, e nello specifico: l’indirizzo di abitazione dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare, ove diverso dall’indirizzo di abitazione del nucleo, e l’indirizzo email e/o il numero di telefono dei singoli componenti maggiorenni del nucleo, ove indicati nella DSU;
- inoltre, sempre con riferimento a tale secondo profilo, il Garante ha rilevato la necessità di “*individuare specifiche misure per minimizzare i dati oggetto di tali trasferimenti, ad esempio limitandosi, dopo un primo invio, a trasmissioni periodiche di carattere incrementale (cioè riferite esclusivamente agli ISEE rilasciati successivamente)*”;
- in terzo luogo, quanto al tema della trasparenza del trattamento – *sub* (3), il citato parere 279/2020 ha richiesto anche che “*siano fornite agli interessati tutte le informazioni per consentire una piena comprensione circa il trattamento dei dati presenti nella DSU ai fini di erogazione dei bonus sociali, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del [regolamento 679/2016]*”;
- infine, in merito alle misure di sicurezza adottate – *sub* (4), il Garante ha chiesto che “*siano definite misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del [regolamento 679/2016], con riferimento alla trasmissione dei dati personali dall’INPS al SII e ai successivi trattamenti effettuati presso il SII, e sia predisposta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 35 del [regolamento]*”;
- le osservazioni del Garante sulla disciplina dei flussi informativi tra INPS e Gestore del SII hanno reso necessari ulteriori approfondimenti da parte di quest’Autorità, alcuni dei quali sono ancora in corso, in particolare quelli riguardanti la qualifica di ente erogatore;
- pertanto, attesa la maturazione cui era giunta nel frattempo l’attività istruttoria relativa agli ulteriori aspetti applicativi del sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali – *sub* (iii) del precedente gruppo di considerati, oggetto degli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 204/2020/R/COM (anche alla luce delle osservazioni nel frattempo pervenute dai soggetti interessati), con la deliberazione 63/2021/R/COM, l’Autorità ha definito, nei relativi Allegati A, B e C, la nuova disciplina di tale sistema, modificando l’attuale regolazione contenuta nel TIBEG e nel TIBSI (che viene limitata quindi al riconoscimento dei bonus sociali per disagio fisico – cfr. Allegato D);

- per quel che qui rileva, la deliberazione 63/2021/R/COM regola le modalità con cui avviene il riconoscimento dei bonus sociali, la quantificazione del corrispondente ammontare e la sua liquidazione;
- la deliberazione 63/2021/R/COM è stata adottata dall’Autorità prima che fossero risolte tutte le osservazioni sollevate dal Garante nel suo parere 279/2020 in ragione della necessità di consentire l’effettiva operatività, visto anche il perdurare del periodo emergenziale, del sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali con effetto dall’1 gennaio 2021, in ottemperanza a quanto imposto dall’articolo 57-bis, del decreto-legge 124/2019 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157: infatti, sotto il profilo tecnico-operativo, è necessario che la nuova disciplina del regime automatico sia resa nota ai soggetti coinvolti con congruo anticipo, affinché essi siano in grado di poter adeguare i propri sistemi informativi rispetto ai processi che saranno implementati nel SII;
- con la medesima deliberazione 63/2021/R/COM, in ogni caso, l’Autorità ha deciso anche di accogliere integralmente i rilievi critici espressi dal Garante, nel citato parere 279/2020, in tema di minimizzazione ed esattezza dei dati – cfr. *sub* (2) e, pertanto, nelle more della modifica del modello di DSU, ha individuato le informazioni minime che INPS deve trasmettere al Gestore del SII, al fine di poter decidere sull’ammissione ai bonus sociali dei nuclei familiari aventi diritto, rinviando a successivo provvedimento l’adozione delle regole sulle modalità di trasmissione e relative misure di sicurezza, da INPS al Gestore del SII delle predette informazioni e l’assunzione della titolarità del trattamento.

**CONSIDERATO, QUINDI, CHE:**

- il sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali, disciplinato dalla deliberazione 63/2021/R/COM non è ancora operativo, e la sua concreta applicazione è tra l’altro condizionata (oltre che alla concreta definizione delle modalità di trasmissione dei dati da INPS al Gestore, anche) alla preliminare assunzione, da parte dell’Autorità, della titolarità del trattamento dei dati coinvolti nel procedimento di riconoscimento del bonus automatico (e dei conseguenti adempimenti previsti dalla normativa in tema di protezione dei dati personali che il titolare del trattamento deve porre in essere);
- l’Autorità sta ultimando gli approfondimenti sull’interpretazione dell’art. 57bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, data dal Garante, nel parere 279/2020, con particolare riferimento alla parte secondo cui l’Autorità sarebbe “ente erogatore” (che, quindi, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, secondo periodo, dPCM 159/2013 “è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate”);

**RITENUTO CHE:**

- nelle more degli approfondimenti sulla natura di ente erogatore con il Ministero del Lavoro, amministrazione competente alla corretta applicazione della disciplina in

tema di ISEE, anche alla luce dell'art. 57bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, sia tuttavia altrettanto necessario assicurare l'effettiva operatività del sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali con effetto economico dall'1 gennaio 2021, come disposto dal citato articolo 57-bis, comma 5, del d.l. citato;

- sia opportuno che, al fine di assicurare una piena ed effettiva tutela ai clienti e utenti finali aventi diritto all'erogazione su base automatica dei bonus sociali, l'Autorità si adegui alle osservazioni del Garante in materia di titolarità (*sub* 1) di cui al parere 279/2020, in relazione al procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali;
- al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione delle informazioni individuate dalla deliberazione 63/2021/R/COM, da parte di INPS al Gestore del SII, sia altresì necessario regolare le modalità tecniche con cui deve avvenire una tale scambio tra i due soggetti e disciplinare le relative misure di sicurezza necessarie;
- sia, inoltre, necessario definire le modalità in base alle quali l'INPS invierà al Gestore del SII le comunicazioni previste dall'art. 4 dell'Allegato A alla delibera 63/2020/R/COM relative alle DSU attestata dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021, a valle dei necessari adempimenti in tema di riservatezza e protezione dei dati personali nella gestione dei dati;
- sia opportuno, infine, dare adeguata comunicazione anche mediante le bollette ai clienti domestici del settore elettrico

### **DELIBERA**

1. di disporre che lo scambio dei dati tra INPS e Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, ai fini dell'erogazione automatica dei bonus sociali elettricità, gas e idrico avvenga utilizzando un collegamento in modalità client s-FTP al server di INPS; per consentire il collegamento, INPS fornisce al Gestore del SII apposite credenziali di accesso;
2. di disporre che INPS, contestualmente alla prima comunicazione di cui all'art. 4, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/COM, relativa alle DSU attestata nel mese di maggio 2021, trasmetta ad Acquirente Unico, in qualità del Gestore del SII, anche le DSU attestata dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
3. di prevedere che tutte le controparti commerciali del mercato libero e gli attuali esercenti la maggior tutela dei clienti domestici del settore elettrico siano tenuti a riportare, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione 501/2014/R/COM, nella bolletta sintetica, il testo della comunicazione che sarà reso noto dall'Autorità;
4. di prevedere che i dati trasmessi debbano essere crittografati e firmati digitalmente allo scopo di assicurarne la provenienza e la riservatezza;
5. di assumere la titolarità del trattamento dei dati personali relativamente al procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali, nominando Acquirente Unico, responsabile del trattamento, al fine di consentire una tempestiva

- operatività al sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico di cui all'articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge 124/19 con effetti economici a valere dall'1 gennaio 2021;
6. di dare mandato alle Direzioni Advocacy Consumatori e Utenti, Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, Sistemi Idrici e Legale e Atti del Collegio, per i seguiti di competenza;
  7. di prevedere che Acquirente Unico definisca, in collaborazione con INPS, nel rispetto dei diversi ambiti di competenza, le specifiche tecniche e gli standard di sicurezza relative alle modalità, agli strumenti telematici e ai canali utilizzati per la trasmissione delle informazioni e i processi implementati per la tracciabilità dei flussi informativi e la loro conservazione;
  8. di disporre che le misure di sicurezza, come definite al precedente punto 6, siano sottoposte al titolare del trattamento dei dati personali per la valutazione di adeguatezza relativa alla probabilità e gravità dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e alla successiva approvazione;
  9. di trasmettere il presente provvedimento al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero della Transizione Ecologica, a INPS e alla società Acquirente Unico S.p.A.;
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 maggio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*